

Legge regionale 23 dicembre 1994, n.74.

Interventi a favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che impiegano lavoratori in cassa integrazione od in mobilità e disoccupati di lunga durata in opere e servizi socialmente utili.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che, conformemente alla legislazione statale vigente, impiegano lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, in opere e servizi socialmente utili.

Art. 2

Contenuti delle istanze

1. Le richieste di contributo vanno rivolte con lettera raccomandata alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, e devono essere corredate dei relativi progetti contenenti i seguenti essenziali elementi:

- a) natura dell'opera o servizio socialmente utile a carattere locale e comunque non ultra regionale;
- b) durata del progetto;
- c) numero lavoratori impiegati;
- d) eventuale programma di formazione o riqualificazione;
- e) preventivo di spesa;
- f) estremi dell'atto deliberativo della Commissione regionale per l'impiego di approvazione del progetto.

Art. 3

Criteri di finanziamento

1. I contributi sono assegnati in ragione di lire 150.000 mensili per ogni unità lavorativa, e per progetti che prevedano l'impiego di almeno cinque unità lavorative per la durata minima di sei mesi.

Art. 4

Istruttoria ed approvazione

1. Le richieste di contributo, previa istruttoria del dipartimento per i problemi del lavoro, da effettuarsi, nel rispetto dei criteri previsti dalla presente legge, entro il 30 aprile di ogni anno, sono sottoposte, nella prima seduta utile, all'approvazione della Giunta regionale che assegna i contributi fino al concorso dello stanziamento autorizzato nell'esercizio di riferimento.

Art. 5

Criteri di priorità

1. In caso di richiesta di finanziamenti superiore allo stanziamento i progetti sono ammessi al contributo secondo criteri di rilevanza sociale dell'opera o servizio, durata, numero dei lavoratori impiegati, contenuti di formazione e riqualificazione, entità della spesa.

Art. 6

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, e limitatamente allo stanziamento 1994, i contributi sono assegnati, in deroga ai criteri indicati nei precedenti articoli ed in proporzione al numero di lavoratori effettivamente avviati dalle competenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni pubbliche che hanno attivato opere e servizi socialmente utili sulla base di progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego a decorrere dal 1° giugno 1993.

2. I dati in questione sono assunti direttamente presso la segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego e le amministrazioni pubbliche titolari di progetto, e le relative assegnazioni di contributi sono disposte con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi dai contributi i progetti destinatari di altre forme di finanziamento regionale.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri di lire 3.500 milioni per il triennio 1994-1996 derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione per competenza e cassa di lire 500 milioni per l'anno 1994, e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 per sola competenza, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" - partita n. 6 "Lavori socialmente utili" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo n. 72082 denominato "Interventi a favore di amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in cassa integrazione od in mobilità e disoccupati di lunga durata in opere e servizi socialmente utili", con lo stanziamento, per competenza e cassa di lire 500 milioni per l'anno 1994, e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per sola competenza.

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74.

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi D'Agrò ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 ottobre 1994, n. 73/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 ottobre 1994, dove ha acquisito il n. 486 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3ª commissione consiliare in data 8 novembre 1994;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 novembre 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Gabanizza, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 1994, n. 11640;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 25 novembre 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 dicembre 1994, prot. n. 5404/22/905 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per i problemi del lavoro.